

7.7



53
DA4
16F *ML*

COMANDO REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. *2937 VF*

Pratica n. **14686**

Aosta,
Aoste, 13 GIU 2016



Visti gli artt. N°16 del D.L.vo 8 Marzo 2006 n°139 e n°4 del D.P.R. 1 Agosto 2011 n°151, la legge regionale 10 Novembre 2009 n°37 e successive modifiche ed integrazioni – Visto il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in data 19/06/2015, visti i verbali delle visite effettuate in data 19/06/2015 ed in data 28/04/2016, vista la comunicazione datata 12/01/2016 di adempimento alle prescrizioni impartite con prot.n. 524/VF del 29/06/2015

SI RILASCIÀ:

COMUNE DI AOSTA

(Dirigente Area 5: Dott.ssa Anna Maria CARERI)

Al

Il presente CERTIFICATO per la seguente attività compresa nella **Categoria C** dell'elenco di cui allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011 n°151:

ATT. n°65.2/C - Impianto sportivo all'aperto: "Campo di atletica leggera Ettore Tesolin" dotato di tribuna per il pubblico coperta con affollamento massimo stabilito di **388** spettatori (come da verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo n. 2 del 19/06/2015)

sito nel Comune di Aosta

in Regione Tzambarlet
Corso Lancieri d'Aosta n. 41/b

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio: All'interno dei due depositi presenti al piano terra il carico d'incendio è limitato a 50 kg/m² di legna equivalente

Impianti o apparecchiature pericolosi: /

Limitazioni e condizioni di esercizio: Mantenere costantemente fruibili le vie di esodo ed osservare le norme di esercizio vigenti ed in particolare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività di cui all'art. 6 del DPR 151/2011 riportati a piè di pagina.

N.B.: Il Responsabile dell'attività è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 6 del D.P.R. 1/8/2011 n.151 durante l'esercizio delle attività, nonché a presentare attestazione di rinnovo periodico antincendio secondo le modalità riportate all'art. 5 del medesimo D.P.R. Il titolare è tenuto a rispettare i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima, ovvero le attività svolgentesi al suo interno. Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità ai piani di uso e manutenzione previsti ed alle disposizioni vigenti applicabili. Qualora vengano apportate modifiche che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Responsabile dell'attività è tenuto ad avviare nuovamente le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.151/2011. Si precisa che l'obbligo di avviare nuovamente le procedure previste dal sopra citato art. 4 ricorre inoltre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.



COMANDO REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Mezzi di estinzione incendi:

Mezzi portatili: n. 2 estintori con capacità estinguente non inferiore a 21A per ciascuno dei due depositi; estintori portatili di capacità estinguente non inferiore a 13A-89B in numero adeguato ed opportunamente distribuiti presso l'impianto sportivo ed in particolare in prossimità delle vie di esodo.
Mezzi fissi: Rete idrica antincendio, con alimentazione dall'acquedotto comunale, con n. 2 idranti soprasuolo UNI 70 posti ai lati delle tribune.

Il complesso sportivo è inoltre protetto da impianto automatico di rilevazione e allarme antincendio e di impianto manuale di allarme (presenti all'interno dei depositi) e dotato di impianto di diffusione sonora ed impianto di illuminazione di sicurezza.

Il Responsabile dell'attività è tenuto a presentare l'attestazione di rinnovo periodico antincendio, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 5 del D.P.R. n°151/2011 entro il 18/01/2021.

Il Funzionario Istruttore
I.A. Nicola Mortara



Il Comandante
Pio Porretta

/kr

N.B.: Il Responsabile dell'attività è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 6 del D.P.R. 1/8/2011 n.151 durante l'esercizio delle attività, nonché a presentare attestazione di rinnovo periodico antincendio secondo le modalità riportate all'art. 5 del medesimo D.P.R. Il titolare è tenuto a rispettare i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima, ovvero le attività svolgentisi al suo interno. Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità ai piani di uso e manutenzione previsti ed alle disposizioni vigenti applicabili. Qualora vengano apportate modifiche che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Responsabile dell'attività è tenuto ad avviare nuovamente le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.151/2011. Si precisa che l'obbligo di avviare nuovamente le procedure previste dal sopra citato art. 4 ricorre inoltre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.